

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 47/2019
del 29 marzo 2019
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2020/801]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1936 della Commissione, del 10 dicembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2011 per quanto riguarda il limite massimo di dimetilaminoetanololo (DMAE) ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1957 della Commissione, dell'11 dicembre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 885/2010 per quanto riguarda i termini dell'autorizzazione del preparato di narasin e nicarbazin come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Eli Lilly and Company Ltd) ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1980 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2325 per quanto riguarda i termini dell'autorizzazione di preparati di lecitine liquide, lecitine idrolizzate e lecitine disoleate come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽³⁾.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (5) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 2k (Regolamento (UE) n. 885/2010 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32018 R 1957**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1957 della Commissione, dell'11 dicembre 2018 (GU L 315 del 12.12.2018, pag. 23).»

2. Al punto 2za (Regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2011 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32018 R 1936**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1936 della Commissione, del 10 dicembre 2018 (GU L 314 dell'11.12.2018, pag. 34).»

3. Al punto 238 (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2325 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32018 R 1980**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1980 della Commissione, del 13 dicembre 2018 (GU L 317 del 14.12.2018, pag. 12).»

⁽¹⁾ GU L 314 dell'11.12.2018, pag. 34.

⁽²⁾ GU L 315 del 12.12.2018, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 317 del 14.12.2018, pag. 12.

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2018/1936, (UE) 2018/1957 e (UE) 2018/1980 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 marzo 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.